



## **CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO L'U.O.C. DI CARDIOLOGIA, EMODINAMICA, UTIC AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATA EMERGENZE CARDIOVASCOLARI, MEDICINA CLINICA E DELL'INVECCHIAMENTO DELL'A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - DEL DOTT. MARIO ENRICO CANONICO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE, FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI.**

**VISTO** l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

**VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università*";

**VISTO** il D.Lgs n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialistici;

**VISTO** il D.M. 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

**VISTO** il D.M. 29 marzo 2006 n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";

**VISTO** il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria,

**VISTO** il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

**CONSIDERATO** che la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare diretta dal Prof. Guido PARODI ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del Dott. Mario Enrico CANONICO svolgere un periodo di attività extra rete formativa presso l'U.O.C. di Cardiologia, Emodinamica, UTIC afferente al Dipartimento di Attività Integrata Emergenze Cardiovascolari, Medicina Clinica e dell'Invecchiamento dell' A.O.U. Federico II di Napoli diretto dal Prof. Bruno Trimarco;

**CONSIDERATO** che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture “devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”;

**VERIFICATO** che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;

**VERIFICATO** che il soggetto ospitante l'U.O.C. di Cardiologia, Emodinamica, UTIC afferente al Dipartimento di Attività Integrata Emergenze Cardiovascolari, Medicina Clinica e dell'Invecchiamento dell' A.O.U. Federico II di Napoli fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la “mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”, come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **TRA**

- L'Università degli Studi di Sassari, C.F. 00196350904, nella persona del legale rappresentante, il Rettore Prof. Massimo Carpinelli, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21, di seguito denominato “soggetto promotore”;

### **E**

- l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, C.F. 06909360635, con sede in Via S. Pansini, 5, 80131 Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata “soggetto ospitante”;

### **Art. 1**

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore per lo svolgimento di attività extra rete formativa del Medico appartenente alla Scuola di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare del suddetto Ateneo in formazione Dott. Mario Enrico CANONICO, nato a Napoli (NA) il 15/07/1990, residente a Napoli, in Via Manzoni n. 92, C.F. CNNMNR90L15F839S ed iscritto al III anno di corso della scuola specialistica.

### **Art.2**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott. Mario Enrico CANONICO e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Per l'attuazione della presente convenzione e nel merito per il Dott. Mario Enrico CANONICO, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione il progetto formativo contenente:

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

### **Art. 3**

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4**

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante. La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, del Direttore della Scuola di Specializzazione. L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

### **Art. 5**

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile conto terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione di cui all'art. 37, D.lgs. 368/99, sono a carico del medico in formazione specialistica.

Prima dell'inizio delle attività formative il Medico in Formazione dovrà comunicare al Soggetto Ospitante l'avvenuta attivazione delle coperture assicurative indicate e dovrà indicarne gli estremi.

### **Art. 6**

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

### **Art. 7**

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.lgs. 81/2008.

#### **Art. 8**

La presente convenzione non comporta alcun onere per il soggetto promotore, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal soggetto ospitante.

#### **Art. 9**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi 6 - dal 1 dicembre 2018 al 31 maggio 2019.

#### **Art. 10**

Le Parti concordano che qualsiasi controversia possa nascere dalla presente Convenzione il Foro competente sarà quello di Napoli.

#### **Art. 11**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di  
Sassari

Il Rettore  
Prof. Massimo Carpinelli

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II  
Il Direttore Generale  
Dott. Vincenzo Viggiani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*